



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III, CAPO I, ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020: "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni. .

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattro** del mese di **Luglio** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore diciassette e trenta** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Rubino Raffaella	Consigliere		X
4	Veronico Francesco	Consigliere	X	
5	Deflorio Arianna	Consigliere		X
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere	X	
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere		X
12	Squillace Giuseppe	Consigliere		X
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere	X	
16	Pepe Giusi	Consigliere	X	
17	Capobianco Antonella	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 13
ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: NITTI Claudia, RICCI Vito Antonello, LOCOROTONDO Giovanni Michele, CALABRESE Giovanni e ROMANO Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

Preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Sono presenti in sala durante la discussione gli Assessori Claudia NITTI, Vito Antonello RICCI, Giovanni Michele LOCOROTONDO, Giovanni CALABRESE e Maria ROMANO.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo l'appello di inizio seduta, con la presenza di n. 13 consiglieri comunali su 17 assegnati e in carica, assenti i Consiglieri RUBINO, DE FLORIO, DI GEMMA e SQUILLACE, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 4 dell'ordine del giorno prot. n. 12693 del 23.06.2023**, dando atto del *deposito in sala dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica dal arch. Riccardo LORUSSO Responsabile del Settore Assetto del Territorio, favorevole in data 29.06.2023 e contabile dal dott. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico Finanziario, favorevole in data 30.06.2023.
- parere espresso dalla 1^a e 2^a Commissione consiliare permanente, competenti per materia in seduta congiunta, **verbale del 26.06.2023** depositati in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Vito BARLETTA.

Illustra la proposta l'Assessore NITTI delegata dal Sindaco.

Di seguito, conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 13
- astenuti n. 03 (ABBINANTE, PEPE, CAPOBIANCO)
- votanti n. 10
- favorevoli n. 10
- contrari n. 0

E' accertata la presenza in sala di **n. 13** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*,

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti** accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 35/2023**, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 13
- astenuti n. 03 (ABBINANTE, PEPE, CAPOBIANCO)
- votanti n. 10
- favorevoli n. 10
- contrari n. 0

con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

VISTO

- ✓ il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia " e s.m.i.;

PREMESSO

- ✓ che nel Comune di Capurso è vigente il P.R.G., approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 con D.G.R. n. 6294 del 09 novembre 1992 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993;
- ✓ che con l'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n° 125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28/08/1917, n° 281) tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo ai sensi dell'art.4, c.1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, è stato predisposto lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo" (RET) di cui all'Allegato 1 e relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni statali sovraordinate in materia edilizia (allegato B);
- ✓ che secondo quanto disposto dall'art.2, comma 1 del suddetto Accordo Conferenza Unificata, la Regione Puglia ha provveduto:
 - a) al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, nonchè all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
 - b) all'individuazione, alla luce della normativa regionale vigente, delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici, dettando, in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
 - c) a stabilire i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere;

VISTI

- ✓ l'art. 2 della legge regionale n. 3 del 9 marzo 2009 recante "*Norme in materia di regolamento edilizio*", dispone che "*La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n° 554 recante: "*Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6giugno 2001, n° 380. Recepimento regionale*"
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n° 648 recante: "*Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6giugno 2001, n° 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n° 554*"
- ✓ la Legge Regionale 18 maggio 2017, n° 11 recante: "*Regolamento edilizio-tipo*";
- ✓ la Legge Regionale 27 novembre 2017, n. 46 recante: "*Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2017, trasmessa dall'ANCI Puglia tramite mail in atti al prot. n. 26112 del 29/12/2017, recante: "*Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo*".

ATTESO

- ✓ che il Comune di Capurso con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05/01/2018 ha provveduto ad adeguare il Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e in particolare ad adeguare le norme tecniche di attuazione del PRG alle definizioni uniformi al fine di mantenerne invariate le relative previsioni dimensionali;
- ✓ che il Comune di Capurso con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/06/2018 ha provveduto a ratificare l'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n° 125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell art.9, comma 2, lettera C) del D.lgs 28/08/1917, n° 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo ai sensi dell'art.4, c.1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, come recepito dalla Regione Puglia, avvenuta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5 gennaio 2018, a seguito del parere espresso dalla competente ASL;

VISTO che nell'ambito del Regolamento Edilizio Comunale una consistente parte è dedicata alle tematiche ambientali con particolare riferimento al Titolo III *-Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali - Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio*, artt. 2,3,4 recanti rispettivamente:

- 2. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- 3. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
- 4. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;

VISTE le intervenute modifiche normative in tema di salvaguardia ambientale, relativamente al contenimento energetico e alla sostenibilità degli edifici sia a livello nazionale che a livello locale, con particolare riferimento:

- al D. Lgs. n. 28/2011 - *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* - modificato dal D. Lgs. n. 199/2021 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)*;
- al D.Lgs. n. 192/2005 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia* -
- alla Deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1304 - *Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni.*

VISTA la Legge Regionale Puglia 10 giugno 2008, n.13 - *Norme per l'abitare sostenibile* - e la relativa Guida aggiornata trasmessa ai tutti i Comuni pugliesi dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, in atti del Comune di Capurso al prot. n. 13396 del 14/06/2022;

RILEVATO che

- ✓ la Giunta Regionale ha istituito con deliberazione del 12 dicembre 2018 n. 2435 la Commissione Tecnica Regionale per l'Abitare Sostenibile di cui all'art. 3, comma 1 bis della legge regionale n. 13/2008, al fine di coadiuvare gli uffici regionali nelle attività previste dalla legge stessa, tra cui:

- definizione e aggiornamento del sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici di cui all'articolo 9 della L.R. n. 13/2008 ss.mm.ii.;
 - definizione e aggiornamento del sistema di procedure per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 13/2008 ss.mm.ii.;
 - definizione e aggiornamento del sistema di procedure per l'irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/2008 ss.mm.ii.;
- ✓ la Commissione istituita ha lavorato sull'aggiornamento del sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e la definizione del sistema di procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'irrogazione di eventuali sanzioni, al fine di rispondere in maniera esaustiva a tutti gli aspetti correlati all'applicazione del Sistema di Valutazione della Sostenibilità Ambientale Protocollo ITACA PUGLIA, residenziale e non residenziale, elaborandone la relativa documentazione;
 - ✓ la Giunta Regionale, con la predetta Deliberazione n. 1304/2020:
 - ha approvato il documento di aggiornamento del sistema di procedure per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 13/2008 ss.mm.ii. di cui all'Allegato 1, modificando le Procedure e il Rapporto con la Certificazione Energetica definiti con la Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2009
 - ha approvato il sistema di procedure per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9, comma 5 e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 13/2008 e ss.mm.ii. di cui all'Allegato 2;
 - ha stabilito che per il calcolo degli indici e dei parametri edilizi al fine di promuovere l'efficienza energetica degli edifici, si applicano le disposizioni dell'art. 11 della L.R. n. 13/2008 in caso di nuove costruzioni e le disposizioni del comma 7 dell'art. 14 del decreto legislativo 102/2014 come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 73/2020 in caso di recupero e/o manutenzione straordinaria, salvo diverse disposizioni di carattere nazionale;

DATO ATTO che

- ✓ con la Legge Regionale del 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 93 del 13/06/2008, la Regione Puglia intende promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, sia nelle trasformazioni territoriali ed urbane, sia nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.
- ✓ all'art. 3 (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni), la predetta Legge Regionale ha stabilito che, per eseguire gli obiettivi di cui innanzi, i Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
 - a) *la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l'integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge;*
 - b) *la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 12;*
 - c) *il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;*
 - d) *la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell'articolo 15, comma 2.*
- ✓ L'art. 9 della legge (Certificazione di sostenibilità degli edifici) introduce la certificazione della sostenibilità degli edifici definendola "un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 10, valutando sia il progetto, sia l'edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio".

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 7 agosto 2020 si definiscono le procedure inerenti l'ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici e in particolare, all'allegato 1 della stessa Delibera viene definito il sistema degli incentivi e la loro graduazione;

TENUTO CONTO CHE

- ✓ al punto n. 4.2 dell'allegato 1 alla DGR 1304/2020, si legge che i Comuni che hanno adottato un sistema di graduazione degli incentivi in data antecedente alla pubblicazione della suddetta DGR, devono verificare la conformità del proprio documento ai principi in essa elencati, e, in caso di non conformità, adeguare il proprio documento al nuovo sistema di graduazione.
- ✓ il Comune di Capurso ha sempre perseguito un'azione amministrativa costante in direzione della sostenibilità ambientale attraverso i seguenti atti:
 - Delibera di C.C. n. 21 del 17.7.2014 con la quale è stato integrato il vecchio Regolamento Edilizio con il Tit. XI - Norme Energetico Ambientali di recepimento della L.R. n. 13/2008 con la definizione del sistema della graduazione degli incentivi attraverso l'approvazione del progetto denominato "SERVIZI DI CONSULENZA PER L'ADOZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CAPURSO (BA)" vincitore del bando regionale "PRINCIPI ATTIVI 2010", istituito con determinazione dirigenziale n. 57 del 22/02/2010;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05/01/2018 di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio Tipo, come ratificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/06/2018

RITENUTO

- ✓ di proseguire nell'attività amministrativa tesa ad incentivare le innovazioni necessarie nel settore delle costruzioni edilizie stabilendo che i nuovi piani urbanistici esecutivi, le progettazioni e realizzazioni delle nuove costruzioni ed il recupero del patrimonio edilizio esistente debbano essere aderenti ai criteri succitati;
- ✓ di aggiornare le parti del Regolamento Edilizio relative alla certificazione energetica e alla sostenibilità ambientale per renderle conformi alle intervenute variazioni normative, in ottemperanza alle Linee Guida dettate dalla Regione Puglia per l'applicazione della Legge Regionale n. 13/2008 con particolare riferimento al sistema di graduazione degli incentivi, alle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo Itaca Puglia residenziale e non residenziale e alle procedure per l'effettuazione dei controlli e irrogazione delle sanzioni dettati dalla DGR 1304/2020;

DATO ATTO che

- ✓ il sistema di graduazione degli incentivi economici e volumetrici risulta risalente al 2014 quando il raggiungimento del livello di sostenibilità minimo di accesso a tali incentivi pari a 2, risultava particolarmente impegnativo in rapporto alle tecniche costruttive e alla cultura ambientale dell'epoca, motivo per il quale le percentuali degli incentivi erano commisurate al grado di difficoltà di quel periodo storico per garantire tale obiettivo, raggiungibile attraverso particolari azioni virtuose, fuori dalla pratica comune e superiori ai minimi di Legge;
- ✓ le intervenute disposizioni normative consentono attualmente il raggiungimento del livello di sostenibilità minimo pari a 2 di accesso agli incentivi, in maniera meno impegnativa rispetto al passato grazie alle nuove e consolidate tecniche costruttive e ad una più diffusa sensibilità e cultura verso le tematiche ambientali, motivo per il quale le percentuali degli incentivi, con particolare riferimento a quelli economici, devono essere revisionate commisurandole all'odierno grado di difficoltà per garantire tale obiettivo, raggiungibile ormai, in buona parte, con il rispetto dei nuovi minimi di Legge imposti dalla normativa in materia energetica ed ambientale;

DATO altresì ATTO che il presente provvedimento viene emanato secondo lo schema di Deliberazione di cui all'allegato A alla DGR n. 1304/2020 e che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. Puglia n. 3 del 09/03/2009 pubblicata sul BURP n. 40 del 13/03/2009:

- al fine di garantire la massima partecipazione pubblica la bozza di modifica del R.E.C. è stata pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio comunale (registro pubblicazione n. 842/2023 - ATTO N. 9087 DEL 08/05/2023) e sul sito istituzionale del Comune di Capurso alla sezione "Amministrazione

Trasparente”- sottosezione “*Pianificazione e governo del Territorio*”, per il ricevimento di eventuali osservazioni e la formulazione di controdeduzioni;

- non risulta necessario acquisire il parere preventivo e vincolante dell'azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico - sanitari, in quanto l'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale de quo non incide sui tali parametri;

VISTA la relazione del Settore Assetto del Territorio in atti al prot. n. 9072 del 08/05/2023;

RILEVATO che in data 16/06/2023 risulta pervenuta tramite PEC n. 1 osservazione da parte dell'ing. Vincenzo Pepe, in atti al prot. n. 12251 del 19/06/2023, con la quale il professionista ha segnalato l'opportunità di integrare l'articolo 4.14.4 Varianti in corso d'opera con quanto segue: *"Nel caso in cui le varianti in corso d'opera non comportino variazioni del livello di sostenibilità previsto dal Protocollo Itaca redatto preliminarmente al rilascio del Titolo abilitativo, il certificatore di sostenibilità ambientale dovrà produrre una dichiarazione sulla scorta del modulo di cui all'allegato C della DGR 1304/2020"*;

VERIFICATO che quanto segnalato è conforme alle previsioni del p.to 5.2.1 dell'allegato 1 alla DGR 1304/2020 e ritenuto di poter accogliere la precitata osservazione;

VISTO

- ❖ il D.P.R. 380/01 e s.m.i.
- ❖ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- ❖ la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;
- ❖ il DM 1444/1968;
- ❖ il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.
- ❖ il D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.
- ❖ la L. R. Puglia n. 3/2009;
- ❖ la L.R. Puglia n. 13/2008;
- ❖ la DGR n. 1304/2020;
- ❖ il vigente P.R.G.C.;
- ❖ lo Statuto Comunale;

VISTA

- ❖ l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale;

DATO ATTO

- ❖ che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

- 1. DI INTENDERE** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
- 2. DI PRENDERE ATTO** delle intervenute modifiche normative in tema di salvaguardia ambientale, relativamente al contenimento energetico e alla sostenibilità degli edifici sia a livello nazionale che a livello locale, con particolare riferimento:
 - al D. Lgs. n. 28/2011 - *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* - modificato dal D. Lgs. n. 199/2021 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo*

e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214);

- al D.Lgs. n. 192/2005 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia -
- alla Deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1304 - *Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni.*

3. DI APPROVARE l' adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2020 recante: *"Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni"*, nella parte dedicata alle tematiche ambientali, con particolare riferimento al Titolo III *-Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali - Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio*, artt. 2,3,4 recanti rispettivamente:

- 2. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- 3. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
- 4. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;

il tutto come da elaborato scritto allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale, per opportuna chiarezza, sono evidenziate in rosso le parti oggetto di modifica e in barrato le parti eliminate;

4. DI PRENDERE ATTO che al punto n. 4.2 dell'allegato 1 alla DGR 1304/2020, si legge che i Comuni che hanno adottato un sistema di graduazione degli incentivi in data antecedente alla pubblicazione della suddetta DGR, devono verificare la conformità del proprio documento ai principi in essa elencati, e, in caso di non conformità, adeguare il proprio documento al nuovo sistema di graduazione.

5. DI DARE ATTO che si è proceduto ad aggiornare le parti del Regolamento Edilizio relative alla certificazione energetica e alla sostenibilità ambientale per renderle conformi alle intervenute variazioni normative, in ottemperanza alle Linee Guida dettate dalla Regione Puglia per l'applicazione della Legge Regionale n. 13/2008 con particolare riferimento al sistema di graduazione degli incentivi, alle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo Itaca Puglia residenziale e non residenziale e alle procedure per l'effettuazione dei controlli e irrogazione delle sanzioni dettati dalla DGR 1304/2020;

6. DI DARE ATTO che la finalità della presente modifica al Regolamento Edilizio vigente è quella di adeguarlo alle variazioni normative intervenute sia a livello nazionale che regionale con il particolare fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- riqualificare le città e migliorare la qualità insediativa ed ecosistemica del territorio costruito;
- ridurre il consumo delle risorse con particolare riguardo ai consumi energetici, di acqua potabile, idrici e dei materiali;
- ridurre l'impatto ambientale causato dal settore dell'edilizia, in particolare dalla produzione di rifiuti, dal ciclo di vita dei materiali e dagli edifici;

- stimolare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di materiali ecocompatibili;
- migliorare il benessere degli abitanti;
- dotare gli edifici di una certificazione di sostenibilità che oggettivi e renda visibile la migliore qualità degli edifici a più elevata prestazione ambientale;
- stimolare la domanda di edifici sostenibili;
- accrescere la consapevolezza di proprietari, affittuari, progettisti ed operatori immobiliari dei benefici di un edificio con elevate prestazioni ambientali;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene emanato secondo lo schema di Deliberazione di cui all'allegato A alla DGR n. 1304/2020 e che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. Puglia n. 3 del 09/03/2009 pubblicata sul BURP n. 40 del 13/03/2009:

- al fine di garantire la massima partecipazione pubblica la bozza di modifica del R.E.C. è stata pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Capurso alla sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Pianificazione e governo del Territorio", per il ricevimento di eventuali osservazioni e la formulazione di controdeduzioni;
- non risulta necessario acquisire il parere preventivo e vincolante dell'azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico - sanitari, in quanto l'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale de quo non incide sui tali parametri;

8. DI DARE altresì ATTO:

- che in data 16/06/2023 risulta pervenuta tramite PEC n. 1 osservazione da parte dell'ing. Vincenzo Pepe, in atti al prot. n. 12251 del 19/06/2023, con la quale il professionista ha segnalato l'opportunità di integrare l'articolo 4.14.4 Varianti in corso d'opera con quanto segue: *"Nel caso in cui le varianti in corso d'opera non comportino variazioni del livello di sostenibilità previsto dal Protocollo Itaca redatto preliminarmente al rilascio del Titolo abilitativo, il certificatore di sostenibilità ambientale dovrà produrre una dichiarazione sulla scorta del modulo di cui all'allegato C della DGR 1304/2020"*;
- che quanto segnalato è conforme alle previsioni del p.to 5.2.1 dell'allegato 1 alla DGR 1304/2020
- che tale osservazione è stata accolta;
- che l'art. 4.14.4 è stato integrato con tale osservazione;

9. DI STABILIRE che la deliberazione di approvazione definitiva di modifica al R.E.C. dovrà essere trasmessa sia alla Sezione Politiche Abitative e sia alla Sezione Urbanistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia;

10. DI DEMANDARE al Settore Assetto del Territorio il compito di ottemperare a tutti i successivi adempimenti ai fini della pubblicazione sullo Sportello telematico dell'edilizia del Comune di Capurso e della pubblicità dello stesso nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

11. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, la documentazione relativa al presente procedimento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capurso alla sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Pianificazione e governo del Territorio";

12. DI STABILIRE che il Regolamento Edilizio Comunale, così come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della presente Deliberazione Consiliare;

13. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

14. DI DARE ATTO dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale;

15.DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

2. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

2.1 - Certificazione energetica

2.1.1 - Premessa

Le direttive europee 91/2002/CE e 2010/31/UE, forniscono gli strumenti di valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio derivanti dall'analisi del "sistema edificio-impianto". Tali prestazioni vengono raccolte nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che contiene informazioni circa i consumi energetici necessari al riscaldamento, al raffrescamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla illuminazione, e consente di effettuare una stima dei costi di gestione di un immobile.

La procedura di valutazione della prestazione energetica di un edificio è il risultato di una diagnosi energetica eseguita attraverso un'analisi dettagliata che consente di determinare i vari flussi energetici, i malfunzionamenti e le conseguenti misure di miglioramento possibili, esplicitata attraverso la redazione, a seconda dei casi, dell'attestato di qualificazione energetica e/o dell'attestato di prestazione energetica.

I dati riportati nell'APE non forniscono con esattezza il consumo di energia di un edificio, ma un consumo standardizzato, calcolato considerando condizioni d'uso normalizzate da specifiche normative tecniche.

La certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/93, indipendentemente dalla presenza o meno di un impianto termico.

Ai sensi del DIM 26/06/2015 – appendice A, sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

- a. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del decreto legislativo);
- b. edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- c. gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);
- d. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art.3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
- e. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
- f. i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
- g. i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto

notarile. In particolare si fa riferimento:

- ✓ agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- ✓ agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

I. i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da f) a l), resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell'Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistano porzioni di immobili adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è certificato classificandolo in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:

- ✓ in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato (lo stesso che si utilizza per la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite EPLi);
- ✓ in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (EPLInren) dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
- ✓ in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

2.1.2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento a livello nazionale e regionale è consultabile nella parte prima del presente Regolamento.

2.1.3 - Soggetto certificatore

Il soggetto certificatore è la figura professionale strategica del processo di certificazione energetica. Deve rispondere ai criteri richiesti dall'art. 10 della Direttiva 2002/91/CE "esperti indipendenti", e quindi in possesso di quei requisiti di professionalità nel settore con garanzia di terzietà ed indipendenza rispetto al processo di certificazione.

I soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, sono quelli individuati dal DPR n. 75/2013.

Il soggetto certificatore non deve avere avuto alcun ruolo precedente nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio sottoposto a certificazione energetica.

I soggetti certificatori ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013 sono:

- ✓ i tecnici abilitati la cui definizione si ritrova nel comma 2, lettera b) dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013;
- ✓ gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013;
- ✓ gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 23 Luglio 2009, n° 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEE17020 (*criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione*), semprechè svolgano la attività con un tecnico o con un gruppo di tecnici abilitati in organico, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013;
- ✓ le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della Direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali della energia e i servizi energetici (recepita con il D. Lgs 115/2008) semprechè svolgano la attività con un tecnico o con un gruppo di tecnici abilitati in organico, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013;

Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l'amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire. In ogni caso, il soggetto certificatore deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Nei casi in cui sono previsti a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, ecc.), la nomina del soggetto certificatore incaricato di redigere l'attestato di prestazione energetica, deve essere comunicata all'UTE contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo finalizzato ad ottenere il suddetto incentivo.

Il Soggetto certificatore, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, di tecniche strumentali.

2.1.4 - Attestato di Qualificazione Energetica

L'attestato di qualificazione energetica, così come definito nell'Allegato A comma 2 del D. Lgs. 311/2006, è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico, o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

In base all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 192/2005, il direttore dei lavori, al termine dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28, della Legge 10/1991, nonché asseverare l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio. Tale documentazione deve essere presentata al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori che altrimenti sarà ritenuta inefficace.

L'attestato di qualificazione energetica deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

2.1.5 - Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto obbligatoriamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 192/2005. nei seguenti casi:

- 1) Trasferimento a titolo oneroso degli immobili
- 2) Nuova edificazione;
- 3) Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1000 mq;
- 4) Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1000 mq;
- 5) Accesso ad incentivi o agevolazioni fiscali ove previsto;
- 6) Contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici;
- 7) Edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005

Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell'immobile è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gI}, nren, definito al paragrafo 3.3, dell'Allegato 1, del decreto sui requisiti minimi (DIM 26/06/2015) di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH, nren ed EPC, nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW, nren), per la ventilazione (EPV, nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale (EPL, nren) e il trasporto di persone o cose (EPT, nren). Pertanto esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell'edificio in esame. L'indice è espresso in kWh/m² anno in relazione alla superficie utile di riferimento come definita all'Allegato A del decreto legislativo. La determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti e dell'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. L'APE pone nella massima evidenza i servizi energetici presi in considerazione per la valutazione, riportando questa informazione negli appositi spazi e nelle note. Per le finalità di cui al capitolo 1, si ritiene di fondamentale importanza che l'APE, oltre a fornire l'indice di prestazione energetica globale (EP_{gI}), riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo (EPH, EPW, EPV, EPC, EPL, EPT), in conformità con le definizioni e

disposizioni del decreto legislativo e dell'Allegato 1, paragrafo 3.3, del decreto requisiti minimi. Tali indici sono, a loro volta, la sintesi di diversi parametri e caratteristiche dell'edificio e degli impianti. In particolare:

- ✓ EPH, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento (EPH, nd: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di riscaldamento (H: rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento);
- ✓ EPC, indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento (EPC, nd: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di raffrescamento (rendimento medio stagionale dell'impianto di raffrescamento).

E' evidente che in entrambe le situazioni, climatizzazione invernale ed estiva, lo stesso indice di prestazione EP si può raggiungere con diverse combinazioni del fabbisogno EPnd e dell'efficienza dell'impianto.

L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 192/05 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica

Entro quindici giorni dalla data di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, il proprietario ne trasmette copia ai competenti uffici regionali. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al d.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l'attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta dalla Regione Puglia (catasto energetico regionale), utilizzando il file standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale SIAPE.

2.1.6 - Accertamenti ed ispezioni da parte dell'A.C.

Spettano alle Amministrazioni Comunali la verifica di conformità edilizia, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni necessarie perché ci sia rispondenza tra la relazione tecnica di progetto, presentata prima dell'inizio dei lavori, e le opere realizzate ed asseverate dal direttore dei lavori, compresi l'attestato di qualificazione energetica e la dichiarazione di fine lavori.

Le disposizioni sulle ispezioni degli edifici e degli impianti, che possono essere eseguite in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori, sono contenute nell'art. 131 del D.P.R. 380/2001 così come modificate e integrate dall'art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

L'attività di accertamento da parte della Amministrazione Comunale è caratterizzata da una prima fase di controllo documentale finalizzata ad accertare che il progetto delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. La seconda fase dei controlli è caratterizzata dalle ispezioni in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine

lavori indicata dal committente, eseguiti da personale qualificato, anche esterno alla pubblica amministrazione, ma da questa incaricato, così come previsto nell'art. 33 della Legge 10/1991, commi 3, 4 e 5. Tali ispezioni possono avvenire anche su richiesta del committente, dell'acquirente del conduttore dell'immobile che, in questo caso, ne dovrà sostenere i relativi costi.

2.1.7 - Sanzioni

L'attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Le autorità competenti che ricevono i predetti documenti eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 45/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, si applicano le sanzioni ivi previste.

Sanzioni per il progettista o soggetto certificatore:

- Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 del D.Lgs 192/2005, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 192/2005, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Sanzioni per il proprietario o conduttore o amministratore del condominio:

- Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs 192/2005, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Sanzioni per l'incaricato di controllo:

- L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Sanzioni per violazione dell'obbligo dell'APE:

- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli

edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.Lgs 192/2005, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;

- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;
- In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- In caso di difformità rilevate in situ, si applicano le disposizioni cogenti di cui agli articoli 34,35 e 36 della Legge 10/1991, ovvero:

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.

Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

Qualora il soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla

constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

2.2 - Fonti energetiche rinnovabili

Con riferimento all'art. ~~11 del D.Lgs 28/2011, i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti (così come definiti all'art. 2 del D.Lgs 28/2011) negli edifici esistenti, devono prevedere, a pena del diniego del rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e secondo le decorrenze previste dall'allegato 3 al D.Lgs 28/2011 che si riportano nella seguente tabella:~~

Data di presentazione del titolo abilitativo	% del fabbisogno di ACS prodotta da fonti energetiche rinnovabili	% del fabbisogno complessivo per ACS, riscaldamento e raffrescamento, prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Dal 29/03/2011 al 30/05/2012	50%	/
Dal 31/05/2012 al 31/12/2013	50%	20%
Dal 01/01/2014 al 31/12/2016	50%	35%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	50%	35%*
Dal 01/01/2018	50%	50%

~~*proroga prevista dal D.L. 244/2016 convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19~~

~~Inoltre, si dovranno installare impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di potenza calcolata secondo la formula definita dal punto 3 dell'allegato 3:~~

$$P = S/K$$

~~dove:~~

~~P = potenza minima;~~

~~S = superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, misurata in mq;~~

~~K = coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:~~

Data di presentazione del titolo abilitativo	K
Dal 31/05/2012 al 31/12/2013	80
Dal 01/01/2014 al 31/12/2016	65
Dal 01/01/2017	50

~~Il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 28/2011, elenca gli edifici esclusi dall'applicazione degli obblighi in questione.~~

~~26 del D. Lgs. n. 199/2021 che ha abrogato l'art.11 del D. Lgs.n. 28/2011, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il~~

raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del suddetto decreto.

L'Allegato III si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

I precitati edifici sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula:

$$P = k \cdot S$$

Dove:

- k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.

L'obbligo di cui sopra non si applica qualora l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per raffrescamento.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali relativi ai consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e alla somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva sono elevati al 65%, mentre gli obblighi di potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono incrementati del 10%.

Sono fatti salvi i valori rideterminati con successive disposizioni normative che terranno conto dell'evoluzione tecnologica, nonché i casi particolari di deroghe e/o esclusioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Per le ulteriori disposizioni di Legge in materia si rimanda a quanto prescritto dal D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., nonché alla eventuale legislazione regionale in materia.

2.2.1- Normativa di riferimento

La normativa di riferimento a livello nazionale e regionale è consultabile nella parte prima del presente Regolamento.

2.2.2 – Premi volumetrici

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 28/2011, così come recepito dall'art. 9 della L.R. 25/2012, i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del D. Lgs. ~~28/2011~~ 199/2021, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Ai sensi della DGR n. 1304/2020, tale bonus volumetrico ~~non~~ è cumulabile con ~~quelli previsti dal presente regolamento (bonus volumetrico e incentivi economici), in attuazione della~~ gli incentivi previsti dalla L.R. 13/2008 e s.m.i.

Il suo eventuale utilizzo deve essere comunque disciplinato con un'apposita Deliberazione di Consiglio Comunale che ne verifichi la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

2.3 - Regolazione locale della temperatura dell'aria

Negli edifici con qualsiasi destinazione d'uso, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è resa obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ...) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.

Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento;
- b) completa sostituzione dei terminali scaldanti;
- c) rifacimento della rete di distribuzione del calore.

2.4 - Contabilizzazione energetica

Negli edifici nuovi, in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell'intero sistema impiantistico, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica.

2.5 - Risparmio idrico

2.5.1 - Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 10 Giugno 2008 n° 13 "Norme per l'abitare sostenibile", e dell'art. 2, del Regolamento Regione Puglia n° 26 del 9 Dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (Attuazione dell'art. 113 del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.)", ~~per~~ gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3, comma 1 del DPR 6 Giugno n° 380, e ~~per~~ gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con con la stessa volumetria, è obbligatorio, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificatamente assentita dal comune, l'utilizzo

delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile, per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti, nel caso di rifacimento dell'impianto idrico sanitario o di realizzazione di nuovi servizi igienici, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione dei flussi di acqua dalle cassette di scarico dei W.C. in base alle esigenze specifiche. Devono pertanto essere installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione del risciacquo con almeno due diversi volumi d'acqua, il primo di massimo 9 litri, il secondo di massimo 4 litri.

Per quanto concerne la gestione delle acque piovane si riportano le seguenti prescrizioni.

La progettazione delle nuove edificazioni deve prevedere la realizzazione di una rete idrica duale, differenziando la rete di distribuzione dell'acqua potabile da quella di distribuzione delle acque piovane recuperate che verranno utilizzate per gli usi compatibili. Si riportano, a titolo di esempio, alcuni dei possibili usi compatibili:

- ✓ Annaffiature delle aree verdi;
- ✓ Lavaggio dei piazzali;
- ✓ Alimentazione delle reti antincendio;
- ✓ Alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- ✓ Alimentazione di lavatrici;
- ✓ Lavaggio auto;
- ✓ Usi tecnologici quali sistemi di climatizzazione passiva o attiva.

Nei nuovi piani attuativi, dovrà essere prevista, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di ripresa per il successivo riutilizzo per gli usi compatibili relativi alle utenze pubbliche. Tali opere dovranno essere ubicate al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e, comunque in siti orograficamente idonei. Il dimensionamento delle cisterne dovrà avvenire durante la fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, in base agli specifici fabbisogni idrici del piano attuativo.

Il captaggio delle acque ai fini del riutilizzo può avvenire, in maniera diretta, dalle coperture degli edifici, mentre le acque provenienti da aree adibite a sosta o transito di autoveicoli dovranno essere preventivamente trattate.

Il trattamento delle acque di dilavamento destinate allo smaltimento verso i recapiti finali, a seconda della destinazione d'uso dell'edificio di progetto, dovrà essere eseguito in ottemperanza a quanto previsto dal R.R. 26/2013.

2.5.2 - Documentazione richiesta e procedure

Il progettista, in fase di richiesta del titolo abilitativo, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica esplicativa contenente la descrizione dell'intervento, l'esplicitazione dei calcoli relativi al dimensionamento dell'impianto (a tal proposito si faccia riferimento alle indicazioni contenute al "criterio C.4.2: Acque meteoriche captate e stoccate" dell'allegato B alla Delibera della Giunta Regionale N° 3/2013, la descrizione dei sistemi impiantistici integrativi necessari sia al riutilizzo delle acque nell'ambito dell'edificio sia allo smaltimento delle eventuali acque in esubero.
- b) Comunicazione o istanza di autorizzazione allo smaltimento delle acque indirizzata ai competenti uffici a seconda dei casi e con le modalità previste dal R.R. 26/2013.
- c) Elaborati grafici, redatti nelle opportune scale.

2.5.3 - Riduzione del consumo di acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, relativamente alle sole unità immobiliari a destinazione residenziale, e alle unità immobiliari non residenziali con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande, si devono predisporre attacchi per l'acqua calda sanitaria in corrispondenza di ogni luogo dove sia possibile l'installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al fine di permettere l'installazione di apparecchiature a doppia presa (con ingresso sia di acqua calda che di acqua fredda). Si consiglia la realizzazione di tali prese in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall'esecuzione di lavori di rifacimento degli impianti.

2.6 - Riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti: rumore

Al fine di adottare tutte le misure idonee al contenimento dell'inquinamento acustico nel territorio comunale, si rimanda alle prescrizioni e alle procedure previste dal Regolamento Acustico Comunale vigente.

Il Regolamento acustico comunale è parte integrante e sostanziale del piano di classificazione acustica del Comune di Capurso (PCCA), richiamando quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995.

Le indicazioni contenute nel Regolamento Acustico Comunale allegato al PCCA si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della Legge Quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali vige la normativa di cui al Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore all'esterno dei locali ove hanno luogo le attività produttive.

2.7 - Misure per la riduzione del consumo di suolo: indice di permeabilità'

L'indice di permeabilità definisce la quantità di superficie filtrante, espressa in percentuale, rispetto alla superficie fondiaria o territoriale, così come indicato dalla definizione n. 10 dell'Allegato A. Nelle zone omogenee di completamento del vigente PRG, l'indice di permeabilità fondiario ovvero la quantità minima di superficie del lotto da mantenere o sistemare a verde, con esclusione di qualsiasi edificazione, anche sotterranea, deve essere pari o superiore al 10% della superficie fondiaria, di cui almeno il 5% da sistemare a verde con la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive di tipo autoctono e il restante 5% con pavimentazione di tipo drenante.

L'indice di permeabilità non può essere, in totale, inferiore al 10% della Superficie fondiaria.

Ai fini del calcolo della superficie permeabile per il soddisfacimento dell'indice di permeabilità (definizione n. 10 dell'Allegato A) minimo da garantire, si faccia riferimento alla specificazione applicativa di cui alla definizione n. 9 dell'Allegato A.

Nel caso delle zone di espansione, laddove non specificatamente previsto dalle relative norme di PRG, vale l'indice di permeabilità fondiario minimo, per ciascun lotto, pari al 10%, con le specifiche condizioni suddette.

3. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Le indicazioni progettuali che seguono costituiscono parametri integrativi per il miglioramento prestazionale e funzionale degli edifici e si basano sulle buone pratiche costruttive dettate dal PROTOCOLLO ITACA, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'architettura e del paesaggio del territorio pugliese.

3.1 - Riduzione delle emissioni di CO₂

Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, il progettista dovrà:

- ✓ Massimizzare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e, eventualmente, integrare il fabbisogno con il combustibile non rinnovabile avente fattore di emissione più basso: gas metano;
- ✓ Favorire la ventilazione naturale degli ambienti;
- ✓ Evitare l'utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica e/o impianti di condizionamento per la stagione estiva prediligendo l'adozione di strategie di free cooling;
- ✓ Prediligere l'uso di generatori di calore a combustione ad elevata efficienza
- ✓ Coibentare le reti di distribuzione di fluidi;
- ✓ Prediligere impianti a bassa temperatura preferibilmente del tipo centralizzato con sistemi di contabilizzazione dei consumi di energia termica;
- ✓ Installare pannelli solari termici e fotovoltaici ad elevata efficienza;
- ✓ Realizzare strutture di involucro (opache e trasparenti) con bassi coefficienti di trasmittanza termica;
- ✓ Correggere i ponti termici;
- ✓ Utilizzare cassonetti termicamente isolati;
- ✓ Concentrare le superfici trasparenti sulle pareti esposte a Sud;
- ✓ Collocare gli ambienti principali a Sud e i servizi a Nord;
- ✓ Evitare l'ombreggiamento sugli elementi trasparenti durante l'inverno e prevedere schermature mobili per garantire l'ombreggiamento in estate;
- ✓ Posizionare gli elementi schermanti all'esterno dei serramenti;
- ✓ Piantumare essenze caducifoglie o sempreverdi a seconda dell'esposizione delle aree a verde rispetto all'edificio: favorire la penetrazione della radiazione solare durante l'inverno e creare ombreggiamento in estate;
- ✓ Posizionare l'edificio in modo da evitare l'ombreggiamento da parte degli edifici adiacenti;
- ✓ Utilizzare finiture di colore chiaro per il evitare il surriscaldamento dell'involucro
- ✓ Progettare strutture di involucro ad elevata inerzia termica;
- ✓ Favorire la ventilazione degli ambienti collocando le finestre su fronti contrapposti tenendo conto della direzione prevalente dei venti estivi;
- ✓ Ove possibile, collocare più finestre su pareti differenti dello stesso vano.

3.2 - Risparmio idrico

Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, il progettista dovrà:

- ✓ Prevedere la realizzazione di cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche;
- ✓ Realizzare superfici di captazione con elevato coefficiente di deflusso per limitare le perdite;
- ✓ Progettare sistemi per la raccolta, la depurazione e il riutilizzo delle acque grigie
- ✓ Installare sistemi di riduzione dei consumi (aeratori per i rubinetti, cassette wc a doppio tasto);
- ✓ Limitare l'estensione dei vani interrati all'interno del lotto;
- ✓ Prevedere aree di pertinenza esterna con finitura a giardino o pavimentate con materiali drenanti.

3.3 - Benessere acustico

Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni acustiche inquinanti, il progettista dovrà:

- ✓ Adottare strutture ad elevata massa per la costruzione dell'involucro edilizio;
- ✓ Prediligere, per la verifica del potere fonoisolante in opera delle partizioni interne, l'utilizzo di parete doppia con interposta lana minerale, preferibilmente costituita da murature di materiale e/o spessore differente;
- ✓ Operare una desolidarizzazione delle pareti dai solai per ridurre la trasmissione del rumore per via aerea;
- ✓ Evitare i ponti acustici.

3.4 - Contenimento effetto isola di calore

Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'innalzamento delle temperature localizzate, il progettista dovrà:

- ✓ Utilizzare materiali chiari/riflettenti per le coperture calpestabili o realizzare tetti verdi ove possibile;
- ✓ Realizzare aree di pertinenza esterne pavimentate con materiali chiari o alveolari oppure attrezzate a verde;
- ✓ Valutare l'ombreggiamento durante la stagione estiva attraverso lo studio delle ombre portate, la vegetazione e le strutture schermanti;
- ✓ Prevedere l'utilizzo dell'acqua nella progettazione delle aree esterne (vasche, fontane, superfici irrorate con acqua, ecc.).

3.5 - Fruibilita' degli spazi comuni

Per il raggiungimento dell'obiettivo, il progettista dovrà:

- ✓ Prevedere aree dedicate al parcheggio di biciclette in numero adeguato alle utenze;
- ✓ Progettare aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del lotto, preferibilmente coperta e accessibile da parte degli utenti e degli addetti alla raccolta attraverso percorsi protetti;
- ✓ Attrezzare gli spazi di pertinenza in modo da incoraggiare la presenza di attività
- ✓ Assicurare la possibilità di sedersi;
- ✓ Progettare secondo il principio dell'uso per tutti" (anziani, bambini, disabili).

3.6 - Benessere visivo e termoisolometrico

Per il raggiungimento dell'obiettivo, il progettista dovrà:

Comune di Capurso
Deliberazione n. 32/2023 del 04/07/2023
Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III, CAPO I, ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020: "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni.
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente".

- ✓ Prediligere impianti termici a bassa temperatura con elementi radianti sia a pavimento che a parete;
- ✓ Utilizzare vetri con elevato fattore di trasmissione luminosa;
- ✓ Valutare le ostruzioni esterne (aggetti orizzontali e verticali, posizione degli edifici confinanti);
- ✓ Evitare ambienti stretti e profondi;
- ✓ Prediligere finestre rettangolari a tutta altezza per vani più profondi che larghi rispetto alla parete finestrata;
- ✓ Prediligere finestre in lunghezza (a nastro) per vani più larghi che profondi rispetto alla parete finestrata;
- ✓ Progettare posizione e dimensione delle finestre in modo da ottenere un fattore di luce diurna compreso tra il 2% e il 4%;
- ✓ Considerare che ai fini del calcolo del fattore di luce diurna si considera solo la porzione di superficie finestrata compresa tra il piano operativo di lavoro (80 cm dal pavimento) e l'architrave.

3.7 - Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

Fermo restando le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Piano degli Impianti Comunale (PIC) in relazione all'inquinamento elettromagnetico, per il raggiungimento dell'obiettivo, il progettista dovrà:

- ✓ Evitare il sovradimensionamento dell'impianto;
- ✓ Portare le montanti e le linee che alimentano apparecchiature ad elevato assorbimento in vani poco abitati (corridoi ecc.);
- ✓ Collocare lavatrici, frigoriferi, caldaie, lavastoviglie ecc. a distanza maggiore di 2,00 m da ambienti in cui si permane per più di quattro ore;
- ✓ Collocare interruttori e prese a più di 70 cm dal corpo;
- ✓ Prediligere impianti a stella o a pettine;
- ✓ Prevedere un disgiuntore di rete nella zona notte;
- ✓ Verniciare internamente le cassette di derivazione con colla alla grafite.

3.8 - Qualità dell'aria

Per il raggiungimento dell'obiettivo, il progettista dovrà:

- ✓ Utilizzare infissi con ante a ribalta;
- ✓ Prevedere bocchette di ventilazione regolabili manualmente o meccanicamente da collocare sulle murature o all'interno dei serramenti;
- ✓ Utilizzare camini di ventilazione.

4. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

4.1 - Edilizia sostenibile: premessa

Per edilizia sostenibile, ai fini applicativi del presente capitolo, si intende l'insieme di interventi pubblici o privati, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-ecocompatibile, bioecologica, bioedilizia e simili che mirano a:

- ✓ Contenere i consumi di energia e di risorse ambientali;

- ✓ Garantire la salute e il benessere degli occupanti;
- ✓ Limitare l'impatto ambientale;
- ✓ Tutelare l'identità storico-culturale dei tessuti urbani favorendo il mantenimento dei caratteri storici e tipologici locali;
- ✓ Utilizzare materiali naturali, preferendo quelli locali;
- ✓ Promuovere l'utilizzo di metodologie costruttive innovative e/o sperimentali;
- ✓ Adottare soluzioni plano-volumetriche che tengano conto di fattori climatici quali il percorso del sole, la direzione dei venti dominanti, che contemplino l'utilizzo di vegetazione appropriata e di schermature idonee a garantire l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

Il presente capitolo intende regolamentare i sistemi di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione e controllo dell'intero processo edilizio.

L'impiego di questi sistemi non consente solamente di valutare la prestazione energetica della costruzione, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva Europea sul rendimento energetico degli edifici (2002/91/CE e 2009/28/CE) e dal suo decreto di recepimento in Italia (D.Lgs 192/2005 e s.m.i.), ma anche quella relativa ad altre fondamentali problematiche come il consumo dei materiali da costruzione e dell'acqua potabile, i carichi ambientali (emissioni, rifiuti ecc.) e la qualità ambientale indoor.

Attraverso l'impiego dei suddetti sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale, sarà possibile accedere a specifici incentivi, a seconda della tipologia di intervento.

4.2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento a livello nazionale e regionale è consultabile nella parte prima del presente Regolamento. Ad integrazione, vengono altresì recepiti nel presente regolamento gli ulteriori provvedimenti, linee guida ed atti che a livello regionale riguardano la specifica materia, di cui si riporta il seguente elenco indicativo ma non esaustivo, facendo salve le eventuali future modificazioni ed integrazioni:

- Guida alla Legge Regionale n° 13 del 2008 "Norme per l'abitare sostenibile";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 4 Agosto 2009, "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008) (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 133 del 27/8/2009), - superata dalla D.G.R. 2251/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24 Novembre 2009, "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 201 del 15/12/2009) – abrogata dalla D.G.R. 2751/2012 - restano validi i seguenti allegati **per i progetti la cui richiesta del titolo abilitativo sia stata effettuata prima della data di pubblicazione sul BUR Puglia (n. 123 del 28/08/2020) della DGR n. 1304/2020:**
 - Allegato A – Modello di domanda,
 - Allegato B – Dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato,
 - Allegato E – Attestato di conformità del progetto,
 - Allegato D – Certificato di sostenibilità ambientale;
- ~~Deliberazione della Giunta Regionale n° 924 del 25 Marzo 2010, "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) – Specificazioni in merito alla DGR~~

- ~~2272/2009;~~
- ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n° 1009 del 13 Aprile 2010: "Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192: Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. R. 10 Febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la certificazione di sostenibilità ambientale ed ulteriori provvedimenti. Linee guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione";~~
 - ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n° 2581 del 30 Novembre 2010, "Approvazione elenco dei parametri derivanti da quelli del Protocollo Itaca Puglia per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013. Asse 2 - linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1";~~
 - ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n° 731 del 19 Aprile 2011, "Promozione di strumenti di supporto all'applicazione del Protocollo Itaca Puglia 2009";~~
 - Deliberazione della Giunta Regionale n° 1372 del 10 Luglio 2012, "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi professionali per la definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori di sostenibilità degli iscritti agli albi professionali";
 - ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n° 2251 del 13 Novembre 2012, "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008). Adozione Protocollo Itaca Puglia 2011 Residenziale" abrogata dalla D.G.R. N° 3/2013;~~
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2751 del 14 Dicembre 2012, "Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. 13/2008.";
 - ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 16 Gennaio 2013, "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della DGR 2251/2012 e nuova approvazione del "Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE" - Approvazione delle linee guida all'autovalutazione e del software di calcolo, che comprende i seguenti allegati:~~
 - ~~*Allegato A - Protocollo Itaca Puglia 2011 - residenziale~~
 - ~~*Allegato B - Protocollo Itaca Puglia 2011 - residenziale - Linee guida all'autovalutazione~~
 - ~~*Software a supporto del calcolo del livello di sostenibilità ambientale secondo il PROTOCOLLO ITACA PUGLIA - RESIDENZIALE - pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione "Territorio - Certificazione Abitare Sostenibile";~~
 - ~~• Deliberazione della Giunta Regionale n° 1324 del 16 Luglio 2013, "Proroga della fase transitoria dell'attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della Legge Regionale 13/2008";~~
 - Deliberazione della Giunta Regionale n° 724 del 17 Aprile 2014, "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10 L.R. 13/2008). Approvazione del protocollo Itaca Puglia - Strutture ricettive"
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 11.07.2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017, "Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici non Residenziali".
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2290 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 19 del

05/02/2018, "Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici residenziali"

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 07/08/2020, pubblicata sul BURP n. 123 del 28/08/2020, "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni."

4.3 - Definizioni

Intero edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici¹. Si precisa che nel caso in cui una o più unità immobiliari siano contraddistinte dalla condivisione di strutture edilizie portanti o portate, si intenderà come edificio l'insieme di tali unità anche qualora ogni unità abbia ingresso indipendente, impianto termico autonomo, numero civico proprio e sia stata edificata con proprio provvedimento abilitativo, diverso da quello delle altre unità².

~~*Autovalutazione della sostenibilità ambientale*: determinazione da parte del progettista e/o direttore dei lavori, del punteggio ottenuto dall'edificio a seguito dell'analisi delle schede di valutazione del Protocollo ITACA - PUGLIA, in fase di progetto e di costruzione, in conformità con la normativa tecnica di calcolo. L'autovalutazione può essere eseguita da un tecnico abilitato definito come un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.~~

~~*Valutazione del progetto*: verifica eseguita, da parte del Soggetto Certificatore sull'autovalutazione effettuata dal progettista e sulla documentazione progettuale, volta a stabilire il punteggio finale relativo alla qualità energetica ed ambientale dell'edificio. di sostenibilità Ambientale del progetto il cui esito positivo è rappresentato dal rilascio dell'Attestato di Sostenibilità del progetto.~~

~~*Attestato di conformità Sostenibilità Ambientale del progetto (allegato E alla DGR 2272/2009)*: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore accreditato, a seguito della valutazione eseguita sui documenti progettuali elaborati dal/i progettista/i, attestante il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall'edificio in fase di progetto e il rispetto dei requisiti del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale vigente al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo.~~

¹Definizione ripresa dal D. Lgs. 192/2005

²A titolo di esempio sono da considerarsi come interi edifici:

- ✓ complesso immobiliare costituito da case a schiera che condividono le strutture edilizie portanti o portate
- ✓ edificio multipiano di tipo condominiale plurifamiliare
- ✓ complesso immobiliare costituito da diverse unità che condividono strutture portanti o portate anche se interrate e/o non riscaldate

A titolo di esempio non sono da considerarsi come interi edifici, ma come diversi edifici, sui quali può essere applicato singolarmente il Protocollo ITACA -PUGLIA:

- complesso immobiliare costituito da diverse unità separate tra loro, senza alcuna condivisione di strutture edilizie portanti e portate
- complesso immobiliare costituito da diverse unità collegate attraverso elementi non a carattere di strutture portanti o portate come tettoie, pergolati ed elementi decorativi

Certificato di sostenibilità ambientale: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore a seguito di controlli eseguiti sull'edificio, in fase di esecuzione ed al termine della sua costruzione, che certifica il livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dall'edificio ad avvenuta realizzazione. ~~Il certificato ha una validità di dieci anni, può essere rinnovabile, deve essere redatto in conformità al modello approvato dalla Regione Puglia (Allegato D della D.G.R. 2272/2009) e deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile riportando i seguenti dati:~~

- ~~• identificazione dell'edificio;~~
- ~~• livello globale di sostenibilità ambientale, punteggio degli indicatori di prestazione relativa per aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;~~
- ~~• numero progressivo del certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore.~~

~~Il certificato di sostenibilità ambientale deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia ed impiantistica che modifichi la prestazione ambientale dell'edificio.~~

~~Il Certificato deve essere redatto in conformità al modello approvato e fornito dalla Regione Puglia. Il Certificato di Sostenibilità Ambientale ha una validità temporale di 10 anni. Nel periodo di validità, eventuali interventi successivi all'opera inizialmente realizzata, non devono comportare una riduzione del punteggio determinante l'ottenimento della premialità volumetrica inizialmente concessa.~~

Soggetto Certificatore di sostenibilità ambientale: tecnico qualificato al rilascio dell'Attestato di ~~Conformità Sostenibilità~~ del progetto e/o al rilascio del Certificato di sostenibilità ambientale (~~art. 9 DGR 25 Marzo 2010 n°924~~). E' un professionista iscritto all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. I soggetti certificatori devono essere indipendenti ed estranei dalla committenza, progettazione e realizzazione dell'edificio. Il Soggetto Certificatore dovrà aver conseguito l'accreditamento per la certificazione di sostenibilità secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia (D.G.R. n. 2751 del 14 Dicembre 2012; ~~D.G.R. n° 1324 del 16 Luglio 2013~~) e dovrà essere inserito in apposito elenco, disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia alla pagina "~~Certificazione~~ Abitare Sostenibile". Il soggetto certificatore può rilasciare anche l'Attestato di Prestazione Energetica.

Attestato di Prestazione Energetica (APE): documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 192, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, ~~così come modificato dal D.L. n. 63 del 4 Giugno 2013~~ attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

Serre solari o bioclimatiche: sistema tecnologico che sfrutta la radiazione solare per massimizzarne gli apporti energetici durante la stagione di riscaldamento. E' costituita da uno spazio chiuso separato dall'ambiente esterno mediante serramenti vetrati apribili e collegato all'edificio tramite uno o più accessi dotati di serramento. Per le caratteristiche specifiche si rimanda **alla definizione uniforme n. 51** e al Capo VI p.to 2 del presente Regolamento.

4.4 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi

In attuazione dell'art. 11 della L.R. 13/2008 (Norme per l'abitare sostenibile), ai fini del calcolo degli indici e dei parametri edilizi, salvo per quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici,

delle altezze massime, delle distanze (dai confini, tra edifici e dalle strade) e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

- 1) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
- 2) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
- 3) le serre solari di cui alla definizione riportata al par. 4.3 **per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione;**
- 4) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione ed il raffrescamento naturali.

Quanto sopra riportato si applica anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Le deroghe sopra illustrate si applicano ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

Tutti gli incrementi relativi ai volumi e agli spessori realizzati in deroga ai sensi del presente Capitolo, non possono essere trasformati o ridotti.

4.5 - Valutazione del livello di sostenibilità

~~Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul "Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale" che è suddiviso in 5 aree di valutazione della sostenibilità ambientale secondo quanto riportato nella tabella A dell'Allegato A alla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 2013:~~

~~A - Qualità del sito;~~

~~B - Consumo di risorse;~~

~~E - Carichi ambientali;~~

~~D - Qualità ambientale indoor;~~

~~E - Qualità del servizio.~~

~~Ad ogni area di valutazione corrispondono dei criteri suddivisi in schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio. La sommatoria di tutti i punteggi accumulati per ciascuna scheda, definisce in modo univoco, e secondo presupposti di correttezza scientifica, il grado di qualità ambientale raggiunto dall'intervento, collocandolo in una classe di prestazione della sostenibilità così come riportato nella tabella B dell'Allegato A alla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 2013:~~

~~Secondo quanto previsto dal Protocollo ITACA PUGLIA, i requisiti di sostenibilità ambientale posseduti dagli edifici sono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione riportate nella seguente Tabella A. Ogni area comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità del fabbricato rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma pesata dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità del fabbricato.~~

TABELLA A - Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. Qualità del sito
2. Consumo di risorse
3. Carichi ambientali
4. Qualità ambientale indoor
5. Qualità del servizio

Il livello di prestazione della sostenibilità, associato al punteggio, si articola nelle seguenti classi indicate nella seguente Tabella B:

TABELLA B - livelli di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

Classe di prestazione della sostenibilità	Descrizione
-1	Rappresenta una prestazione inferiore allo standard ed alla pratica corrente.
0	Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti o in caso non vi siano regolamenti vigenti, rappresenta la pratica corrente.
1	Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2	Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3	Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica.
4	Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.
5	Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale.

~~Il sistema di valutazione attualmente in vigore è quello previsto dalla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 2013 e dai suoi allegati, la quale eleva al livello 2 di sostenibilità la soglia minima per poter accedere agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008.~~

Ai fini della possibilità di accesso agli incentivi previsti dalla Legge Regionale n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" occorre raggiungere almeno il livello 2. Il raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestato sia in fase di progetto, attraverso l'emissione dell'Attestato di Sostenibilità del Progetto, sia nella fase di ultimazione dell'edificio, attraverso l'emissione del Certificato di Sostenibilità Ambientale.

4.6 - Campo di applicazione

Gli interventi edilizi sostenibili che consentono di accedere agli incentivi devono riguardare l'intero edificio ed appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- ~~a) Piani attuativi; Piani Urbanistici Esecutivi (piani di lottizzazione, PUE, accordi di programma, piani di recupero, piani di settore, programmi di rigenerazione urbana)~~
- b) Interventi di nuova edificazione compresi gli ampliamenti di edifici esistenti con valutazione del livello di sostenibilità ambientale estesa all'intero edificio;
- c) Ristrutturazione edilizia;
- d) Demolizione totale e ricostruzione;

- e) Interventi di social housing
- f) ~~Demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m.i.;~~

4.7 - Tipologie di incentivazione

Le tipologie di incentivazione per interventi di edilizia sostenibile ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 12 della L.R. 13/2008, sono le seguenti:

- a) bonus volumetrico: incremento **fino al 10%** del volume edificabile calcolato in percentuale sulla volumetria massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti **all'interno del lotto**. Tale incremento sarà calcolato secondo le modalità previste dal R.E.C. L'incremento volumetrico dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal DIM 2 aprile 1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni. Negli elaborati di progetto dovrà essere evidenziata la porzione di fabbricato da realizzare usufruendo degli incentivi volumetrici;
- b) riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione;
- c) eventuali riduzioni di natura fiscale definiti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

4.8 - Graduazione degli incentivi

Il calcolo degli incentivi deve essere eseguito per interpolazione lineare dei valori riportati nelle seguenti tabelle a partire dal livello di sostenibilità 2. Gli incentivi previsti dalle seguenti tabelle riguardano gli edifici **sia di tipo residenziale o definiti tali in quanto la destinazione d'uso residenziale risulta prevalente, pertanto, eventuali edifici a destinazione mista potranno usufruire di tali incentivi solo per la parte residenziale se prevalente.** che di tipo non residenziale. Esso recepisce le procedure del Sistema di Valutazione Protocollo Itaca Puglia residenziale e non residenziale di cui all'Allegato 1 approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2020.

Tab.1

INTERVENTI EDILIZI IN ZONA A – B1 – B2 – E1	
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-
2	10%
3	30%
4	50%
5	70%

Tab.2

INTERVENTI EDILIZI IN ZONA B3 – D1 – D2 – D3 – E2 – E3 e in altre ZONE DI ESPANSIONE (C) (ESCLUSA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)		
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO
1	=	=
2	5%	5%
3	10%	10%

Comune di Capurso - Regolamento Edilizio

4	20%	10%
5	40%	10%

Tab.3

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 14/2009		
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO
1	-	-
2	0	0
3	10%	6%
4	20%	9%
5	40%	10%

Tab.4

INTERVENTI EDILIZI (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)		
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria	BONUS VOLUMETRICO (escluso zone A-B1-B2)
1	-	-
2	10%	5%
3	30%	10%
4	50%	10%
5	70%	10%

Tab.1 - Interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti

ZONA OMOGENEA A – B1 – B2 – E1	
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-
2	10%
2.5	15%
3	20%
4	40%
5	50%

Fatta eccezione per specifiche disposizioni rivenienti da Leggi nazionali e/o regionali finalizzate all'attuazione di interventi di rigenerazione urbana per i quali sono disciplinate particolari condizioni per l'ottenimento di incrementi volumetrici in deroga agli strumenti di pianificazione generale, nelle zone omogenee A, B1, B2 ed E1 del vigente PRG, non è possibile usufruire del bonus volumetrico previsto dall'art. 12 della L.R. n. 13/2008 poiché le densità fondiarie ivi previste dal vigente PRG, coincidono con i limiti inderogabili stabiliti dall'art. 7 del DM 1444/1968.

Comune di Capurso
 Deliberazione n. 32/2023 del 04/07/2023
 Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III. CAPO I. ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020: "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile". Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni.
 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente".

Tab.1bis - Interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti

ZONA OMOGENEA B3 – D2 - E2 - E3 e in altre zone di espansione (C*)		
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO
1	-	-
2	5%	5%
2.5	7%	7%
3	10%	10%
4	20%	10%
5	40%	10%

* per i piani attuativi ultimati prima del 28/08/2008, data di pubblicazione sul BURP della L.R. n. 13/2008

Tab.2 - Stumenti di governo del territorio

ZONE OMOGENEE C - D - F DI ESPANSIONE O DI NUOVO IMPIANTO		
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO
1	-	-
2	5%	5%
2.5	7%	7%
3	10%	10%
4	20%	10%
5	40%	10%

4.9 - Modello di analisi del tessuto urbano consolidato: incentivi **economici** integrativi

Il tessuto urbano consolidato (esclusa la maglia C.3.1 di espansione) con il progetto CAPURSO SOSTENIBILE è stato analizzato attraverso un rilievo fotografico, misurazioni in situ, consultazione delle cartografie, valutazioni qualitative del costruito, che hanno portato ad una suddivisione dell'agglomerato in dodici MACROAREE contraddistinte da omogeneità dei caratteri. Sono stati individuati gli edifici e le aree di interesse pubblico e il sistema della mobilità urbana evidenziando la viabilità con maggiore vocazione ciclo-pedonale. Ogni macroarea è stata analizzata con l'ausilio di specifici *indicatori* del livello di sostenibilità. Tali *indicatori*, di seguito elencati, costituiscono una sintesi dei criteri contenuti nel "PROTOCOLLO ITACA PUGLIA" e consentono una lettura rapida del territorio attraverso semplici valutazioni qualitative:

- Sezione stradale media
- Numero medio dei piani dei fabbricati
- Parcheggi pubblici
- Parcheggi privati
- Verde privato
- Verde di quartiere
- Spazi attrezzati e servizi alla residenza
- Attività commerciali

- Trasporto pubblico
- Predisposizione alla viabilità ciclo-pedonale
- Prestazioni termiche dell'involucro degli edifici
- Energie rinnovabili
- Integrazione con l'edilizia storica
- Fogna bianca
- Recupero acque meteoriche
- Sistemi di ombreggiamento
- Permeabilità del suolo
- Clima acustico.

Nel caso di interventi ricadenti all'interno del tessuto urbano comunale consolidato, trova applicazione un modello di graduazione degli incentivi **economici** integrativo rispetto a quello previsto al paragrafo precedente.

4.10 - Macroaree comunali

Il centro urbano è stato suddiviso in dodici "macroaree" ognuna delle quali presenta caratteri omogenei secondo quanto riportato negli allegati al progetto CAPURSO SOSTENIBILE **recepito con D.C.C. n. 21 del 17/07/2014**:

- ✓ Elaborato RG: ANALISI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - RELAZIONE GENERALE;
- ✓ Elaborato A1: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 – PLANIMETRIA;
- ✓ Elaborato A2: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- ✓ Elaborato A3: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 – TABELLA DEI CARATTERI.

Per ciascuna "macroarea" sono state individuate due aree di valutazione del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA definite "sensibili". A seconda della macroarea in cui è localizzato l'intervento edilizio, si può accedere ad un incremento degli incentivi, già previsti al par. 4.8, in base al punteggio raggiunto nelle due aree di valutazione "sensibili".

Si riportano, al paragrafo successivo, le tabelle di incentivazione relative a ciascuna macroarea comunale.

2.1 - Maggiorazione incentivi per macroaree comunali

Il calcolo degli incentivi integrativi deve essere eseguito per interpolazione lineare dei valori riportati nelle seguenti tabelle per ciascuna area di valutazione "sensibile", a partire dal punteggio 3, raggiunto, appunto, per ciascuna area di valutazione all'interno del Protocollo.

Gli incentivi delle due aree di valutazione "sensibili" possono essere sommati.

Tab.5-3

MACROAREA "A" (centro storico)			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-

Comune di Capurso - Regolamento Edilizio

2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.6.4

MACROAREA "B1" (zona di completamento di interesse ambientale)			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.7.5

MACROAREA "B2-1"			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del servizio"		Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.8.6

MACROAREA "B2-2"			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del servizio"		Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%

Comune di Capurso - Regolamento Edilizio

4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.9-7

MACROAREA "B2-3"			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.10-8

MACROAREA "B2-4", "B2-5", "B2-6"			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"		Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.11-9

MACROAREA "B2-7", "B2-8"			
Livello di sostenibilità	Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%

5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%
---	------	--------------------------------	------

Tab.12-10

MACROAREA "B2-9"			
Punteggio area di valutazione	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Tab.13-11

MACROAREA "B3" (zona 167)			
Livello di sostenibilità	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
1	-	-	-
2	0	0	0
3	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%

Si riporta un esempio di calcolo degli incentivi per un caso tipo:

tipologia di intervento: nuova costruzione (edilizia libera)

zona territoriale omogenea: B2;

macroarea: B2-7;

tabelle di riferimento: tab. 1 e tab. 11 9;

livello di sostenibilità di progetto: 3,05 (punteggio globale PROTOCOLLO ITACA PUGLIA)

riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione (tab.1) calcolato per interpolazione lineare

secondo la formula: $[(L_{glob}-L_{sup})/(L_{inf}-L_{sup})] \cdot I_{inf} - [(L_{glob}-L_{inf})/(L_{inf}-L_{sup})] \cdot I_{sup}$

dove

L_{glob} è il livello di sostenibilità globale di progetto

L_{sup} è il livello di sostenibilità immediatamente superiore a quello di progetto

L_{inf} è il livello di sostenibilità immediatamente inferiore a quello di progetto

I_{inf} è l'incentivo relativo al livello di sostenibilità immediatamente inferiore a quello di progetto

I_{sup} è l'incentivo relativo al livello di sostenibilità immediatamente superiore a quello di progetto

Sostituendo i valori: $[(3,05-4)/(3-4)] \cdot 30\% - [(3,05-3)/(3-4)] \cdot 50\% = 31,00\%$

Sostituendo i valori: $[(3,05-4)/(3-4)] \cdot 30\% - [(3,05-3)/(3-4)] \cdot 50\% = 31,00\%$

livello di sostenibilità di progetto per le aree di valutazione "sensibili" (tab. ~~11~~ 9): "carichi ambientali" 4,26 e "qualità del sito": 3,33

Calcolo della riduzione aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, per interpolazione lineare dei valori riportati nella tab. ~~11~~ 9:

"carichi ambientali": $[(4,26-5)/(4-5)] \cdot 4\% - [(4,26-4)/(4-5)] \cdot 6\% = 2,96 + 1,56 = 4,52\%$

"qualità del sito": $[(3,33-4)/(3-4)] \cdot 2\% - [(3,33-3)/(3-4)] \cdot 3\% = 1,34 + 0,99 = 2,33\%$

Riduzione complessiva degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione:

~~(31,00~~ $21,00+4,52+2,33) = 37,85$ ~~27,85\%~~

4.12 - Documentazione richiesta e procedure per la Valutazione del Progetto

Al fine dell'ottenimento degli incentivi di cui ai precedenti paragrafi, il committente dovrà allegare agli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale per il rilascio del titolo abilitativo, la seguente documentazione integrativa prevista dall'Allegato 1 - "Procedure del sistema di valutazione Protocollo Itaca Puglia residenziale e non residenziale" alla DGR n. 1304/2020, per la valutazione del progetto, di seguito distinta per ciascuna fase del processo edilizio.

4.13 - Fase di richiesta e rilascio del titolo abilitativo

- a) ~~Relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali con specifica indicazione degli incentivi dei quali ci si intende avvalere, previsti dal presente regolamento, calcolati attraverso le tabelle dei paragrafi precedenti;~~ di valutazione delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Protocollo ITACA PUGLIA vigente al momento della presentazione della richiesta del Titolo Abilitativo;
- b) ~~Elaborati tecnici, sia grafici che descrittivi, atti ad esplicitare le strategie di progettazione bioclimatica adottate, nonché le sollecitazioni ambientali fornite dal contesto d'intervento (fattori fisici, climatici, ambientali ecc.); framework e schede di sintesi dei punteggi conseguiti, in formato cartaceo ed elettronico;~~
- c) ~~Autovalutazione della sostenibilità ambientale ai sensi del sistema di valutazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 03/2013, contenente le schede di valutazione dei criteri del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA e la scheda di calcolo indicante il livello globale di sostenibilità raggiunto. Tutte le schede devono essere consegnate in formato cartaceo ed elettronico debitamente compilate e timbrate dal tecnico abilitato, corredate dagli eventuali elaborati tecnici (sia grafici che di calcolo) necessari a dimostrare il punteggio ottenuto;~~ Attestato di Sostenibilità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione della Sostenibilità Ambientale vigente al momento della presentazione della richiesta del Titolo Abilitativo.
- d) Nomina del soggetto certificatore (~~D.G.R. 2272/2009~~) incaricato di redigere l'attestato di cui alla successiva lettera e c) - Allegato B (modulo Certificatore Sostenibile).
- e) ~~Attestato di Conformità del progetto ai requisiti del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA (allegato E alla D.G.R. 2272/2009);~~
- f) ~~Attestato di qualificazione energetica;~~
- g) ~~Atto d'obbligo firmato dal committente e dal direttore dei lavori secondo il modello predisposto dalla Amministrazione Comunale. Il documento dovrà contenere indicazioni circa la tipologia di intervento, la classe di sostenibilità ambientale raggiunta dal progetto, il calendario dei sopralluoghi per le verifiche in corso d'opera e le comunicazioni da inoltrare all'ufficio tecnico comunale durante le varie fasi di cantiere.~~

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo sopra, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, deve essere stipulata una polizza fidejussoria di valore pari al doppio della riduzione

degli oneri che costituisce l'incentivo. La polizza dovrà essere svincolata dopo l'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale.

Per quanto non esplicitato si rimanda integralmente alla DGR n. 1304/2020 - Allegato 1 con particolare riferimento allo schema riepilogativo del PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PROGETTO.

4.14 - Fase di realizzazione del progetto

4.14.1 - ~~Inizio dei lavori~~ Valutazione dell'Edificio

~~A seguito del rilascio del titolo abilitativo, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori, il committente presenta al soggetto certificatore, e per conoscenza, all'UTC, la richiesta di emissione del certificato di sostenibilità ambientale secondo il modello dell'Allegato A della DGR 2272/2009 e allegando la documentazione ivi prevista.~~

Riguarda le fasi di valutazione della costruzione o recupero dell'edificio il cui esito positivo è la redazione del Certificato di Sostenibilità Ambientale da parte del Certificatore di Sostenibilità Ambientale dell'edificio.

4.14.2 - Realizzazione dei lavori ~~—controlli~~

~~L'ufficio tecnico comunale, avvalendosi anche di tecnici esterni, coadiuvato dal direttore dei lavori e dal soggetto certificatore, stabilisce un calendario dei sopralluoghi finalizzati ad accertare la assoluta conformità delle opere realizzate al progetto approvato.~~

~~La Direzione dei lavori dovrà effettuare un rilievo fotografico di tutte le fasi lavorative che possa attestare la corretta esecuzione delle scelte progettuali. La direzione dei lavori dovrà, inoltre, raccogliere la documentazione tecnica dei materiali utilizzati e renderla disponibile al soggetto certificatore.~~

~~Le verifiche da parte dell'UTC potranno essere eseguite in loco con l'utilizzo dei metodi e delle tecniche di rilevamento ritenute più idonee (ad es. termografie, termoflussimetrie, verifica dei sistemi di recupero delle acque, dei materiali utilizzati, delle caratteristiche degli impianti).~~

~~Nell'ipotesi che durante i sopralluoghi vengano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l'UTC provvederà ad ingiungere al richiedente la certificazione di sostenibilità ambientale, di provvedere al loro rimedio. Nell'ipotesi di inadempienza mantenuta anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida, l'UTC provvederà ad eliminare i benefici rilasciati (volumetrici ed economici) e ad applicare le sanzioni di cui al par. 4.14.~~

Durante l'esecuzione delle opere il Certificatore di Sostenibilità Ambientale effettua dei sopralluoghi nelle fasi più significative della realizzazione dell'opera per verificare l'applicazione dei criteri previsti dal progetto di sostenibilità. A tal fine il Certificatore deve redigere un verbale di sopralluogo utilizzando il modulo allegato alle presenti procedure (Allegato D).

4.14.3 - Fine dei lavori

Unitamente alla comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa ~~all'UTC~~ al SUE la seguente documentazione ai sensi della DGR ~~2272/2009~~ 1304/2020:

- a) ~~Attestazione di conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione ed alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, secondo l'allegato B alla DGR 2272/2009, redatta dal direttore dei lavori;~~ Copia dei verbali d8i sopralluogo redatti durante il corso dei lavori secondo l'Allegato D alla DGR 1304/2020, unitamente alla documentazione fotografica pertinente alla fase di realizzazione dell'opera, alle schede tecniche dei materiali utilizzati e alle relative certificazioni.
- b) ~~Certificato di sostenibilità ambientale a firma del Soggetto Certificatore (allegato D alla DGR~~

~~2272/2009). Il Soggetto Certificatore, entro i successivi 15 giorni dalla data di emissione, trasmette al competente ufficio regionale il certificato di sostenibilità ambientale allegando allo stesso l'attestato di conformità del progetto (allegato E alla DGR 2272/2009); Attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato o alle eventuali varianti presentate in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori secondo il Modulo Allegato E alla DGR 1304/2020.~~

- ~~c) Documentazione fotografica di cui al par. 4.12.2.2 raccolta durante l'esecuzione dei lavori, in particolare quella relativa alla realizzazione delle opere ed alla posa in opera dei materiali non visibili o comunque non ispezionabili alla fine dei lavori. La documentazione fotografica deve riportare specifico riferimento al cantiere oggetto di intervento e deve essere sottoscritta dal committente, dal direttore dei lavori e dal soggetto certificatore; Certificato di Sostenibilità Ambientale a firma del Soggetto Certificatore corredato del Modello di trasmissione (Allegato F alla DGR 1304/2020) alla Regione Puglia con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC che attesti l'invio del Certificato alla competente struttura regionale.~~
- ~~d) Ricevuta di consegna della pecche attesti l'avvenuta trasmissione del certificato di sostenibilità ambientale ai competenti uffici regionali. Copia della scheda di monitoraggio compilata secondo il Modello Allegato G alla DGR 1304/2020.~~
- e) Copia della targa di sostenibilità dell'edificio redatta secondo l'Allegato H alla DGR 1304/2020 corredata della pertinente documentazione fotografica che riprenda il luogo di apposizione della targa.

Per quanto non esplicitato si rimanda integralmente alla DGR 1304/2020 - Allegato 1, con particolare riferimento allo schema riepilogativo del PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO.

4.14.4 - Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi che influiscono sul calcolo del punteggio raggiunto ai fini dell'ottenimento dei bonus di cui ai paragrafi precedenti, devono essere autorizzate prima della loro esecuzione con la specifica indicazione dell'eventuale variazione di punteggio.

Contestualmente alla presentazione della variante in corso d'opera, deve essere presentato aggiornamento della documentazione di cui al par. 4.~~12.4~~ 13.

A seguito di tale variazione, dovranno essere ricalcolati tutti gli incentivi spettanti e, i relativi eventuali conguagli, dovranno essere evasi prima del rilascio del nuovo titolo abilitativo in variante. Tale procedura, deve essere eseguita anche nel caso di varianti in corso d'opera effettuate con SCIA, nel rispetto dei tempi di verifica e controllo a disposizione ~~dell'UTC SUE~~ previsti dalle normative cogenti.

Nel caso in cui sopraggiungano varianti in corso di esecuzione dell'edificio definite essenziali, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Certificato di Sostenibilità Ambientale dovrà essere emesso con la versione vigente del Protocollo ITACA PUGLIA al momento della presentazione della variante.

Nel caso in cui le varianti in corso d'opera non comportino variazioni del livello di sostenibilità previsto dal Protocollo Itaca redatto preliminarmente al rilascio del Titolo abilitativo, il certificatore di sostenibilità ambientale dovrà produrre una dichiarazione sulla scorta del modulo di cui all'allegato C della DGR 1304/2020.

4.15.1 - Controlli

Per le procedure relative ai controlli si rimanda integralmente a quanto disciplinato dall'Allegato 2 alla DGR 1304/2020 - "Procedure per l'effettuazione dei controlli e irrogazione delle sanzioni" sia nella fase di progettazione che di esecuzione dell'edificio, sia per gli edifici già ultimati e dotati di Certificato di Sostenibilità Ambientale.

Le procedure di controllo seguono il par. 4 - *Fasi e modalità di controllo* - del suddetto documento Allegato 2 alla DGR 1304/2020.

Le fasi di controllo sono distinte in primo livello e secondo livello.

L'attività di controllo di primo livello è quella che il Comune effettua per gli accertamenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e della regolamentazione comunale, all'atto della richiesta e del ritiro dei titoli abilitativi edilizi o nei regimi amministrativi di segnalazione certificata di inizio attività. Essa si identifica come attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 13/2008.

L'attività di controllo di secondo livello invece è eseguita a campione secondo le procedure dettate dai par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Allegato 2 alla DGR 1304/2020.

I controlli dovranno essere documentati attraverso la compilazione, nei casi pertinenti, dei seguenti modelli di cui all'Allegato 2 della DGR 1304/2020:

- Allegato L: check list operativa per le fasi B e C per gli edifici residenziali e non residenziali;
- Allegato M: comunicazione controllo di secondo livello
- Allegato N: verbale di controllo

da trasmettere alla competente struttura regionale, il tutto secondo lo schema del processo di verifica di cui all'Allegato O alla DGR 1304/2020.

4.15.2 - Sanzioni

~~La LR 13/2008, all'art. 15, prevede l'applicazione di sanzioni sia per il soggetto certificatore che per il committente. A seguito dei controlli previsti al par. 4.12.2.2, nel caso dovessero essere riscontrate irregolarità documentali o difformità delle opere realizzate rispetto agli elaborati progettuali, l'UTC provvederà, previa diffida, a ingiungere al committente e al soggetto certificatore di rimediare entro il termine perentorio di 60 giorni alle inadempienze riscontrate in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato.~~

~~Nell'ipotesi che l'inadempienza sia mantenuta anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida il comune provvederà alla revoca totale o parziale dei benefici rilasciati come riportato nei successivi paragrafi.~~

~~Si specifica altresì, che nel caso di certificazioni illegittime rilasciate dal soggetto certificatore, relative ad opere che vengano riscontrate non sanabili, l'UTC provvederà ad effettuare idonea segnalazione al competente ufficio Regionale e all'Ordine di appartenenza. Per il soggetto certificatore inadempiente verrà richiesta alla Regione la perdita dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale.~~

~~Con riferimento al regime sanzionatorio si rimanda integralmente a quanto disciplinato dall'Allegato 2 alla DGR 1304/2020 - "Procedure per l'effettuazione dei controlli e irrogazione delle sanzioni" - con particolare riferimento al par. 6 - *sanzioni in esito al controllo di secondo livello effettuate dal Comune* - e al par. 7 - *Difformità procedurali*.~~

4.16 - Decadenza parziale degli incentivi economici

Nel caso si riscontri una parziale o differente realizzazione delle misure previste per raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, ~~l'UTC~~ il SUE ingiunge al committente l'aggiornamento della documentazione ~~prevista al par. 4.12.1~~ attestante il nuovo livello di sostenibilità raggiunto, da confermare in fase di certificazione finale, e predispone una rimodulazione degli incentivi assegnati e richiede il versamento dei conguagli dovuti.

4.17 - Decadenza totale degli incentivi economici

La mancata attuazione di quanto previsto in fase di progettazione per raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, o la mancata presentazione, ~~nei casi di cui al par. 4.14.1,~~ della documentazione aggiornata richiesta ~~dall'UTC dal SUE~~ a seguito della diffida, comporta la decadenza totale degli incentivi concessi. Pertanto, il committente è tenuto al versamento di una somma pari al doppio dell'importo scomputato, oggetto dell'incentivo.

4.18 - Decadenza degli incentivi volumetrici

Nel caso di realizzazione di opere difformi, ~~dovrà essere presentata tutta la documentazione aggiornata di cui al par. 4.12.1 e, nel caso di raggiungimento di un livello di sostenibilità che comporta una riduzione del volume concesso in bonus, l'UTC provvederà ad applicare, per la porzione di volume non legittimamente realizzata, le procedure disposte dal DPR 380/2001 e s.m.i. inerenti l'ordinanza di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale.~~ si applica la disciplina di cui ai par. 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DGR 1304/2020.

4.19 - Targhe energetiche

~~Completata la procedura di certificazione della sostenibilità ambientale, e, presentata la segnalazione certificata di agibilità al Comune, il committente fa richiesta ai competenti uffici regionali, di una targa energetica contenente l'indicazione del punteggio globale conseguito. La targa deve essere esposta in una parte dell'edificio che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.~~

Il richiedente produce a sue spese la targa approvata dal certificatore. La targa attestante il livello di sostenibilità dovrà essere affissa nell'edificio in un luogo facilmente visibile e dovrà rispettare nella forma e nei contenuti il modello allegato alla DGR 1304/2020 (Allegato H).

Ad ogni eventuale aggiornamento del certificato di sostenibilità ambientale, si dovrà provvedere anche all'aggiornamento della targa energetica.

4.20 - Strutture ricettive

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 17 Aprile 2014, è stato approvato il sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della L.R. 13/2008, PROTOCOLLO ITACA PUGLIA – STRUTTURE RICETTIVE (ALLEGATO A). Esso è stato elaborato a partire dal PROTOCOLLO ITACA PUGLIA – RESIDENZIALE per essere applicato alle strutture turistico ricettive.

Anche per le strutture ricettive è possibile accedere agli incentivi previo raggiungimento del livello 2 di sostenibilità, facendo riferimento alle tabelle riportate nei paragrafi 4.8 e 4.11 del presente regolamento, nel rispetto delle condizioni e delle metodologie previste per gli edifici residenziali.

Per questa fattispecie gli incentivi vanno applicati all'intero edificio indipendentemente dalle differenti destinazioni d'uso delle parti che compongono la struttura ricettiva.

4.21 - Edifici non residenziali

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 11/07/2017, pubblicata sul BRU Puglia n. 89 del 25/07/2017, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L.R. Puglia n. 13/2008 il PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017 – EDIFICI NON RESIDENZIALI

Ai fini del calcolo del livello di sostenibilità degli edifici secondo il sistema di valutazione del "Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - EDIFICI NON RESIDENZIALI" è pubblicato sul sito <http://beta.regione.puglia.it/web/orca/abitaresostenibile> un documento digitale in formato Excel, compatibile con almeno un software di tipo aperto.

Tale documento, compilato dal certificatore secondo le istruzioni contenute nello stesso, e sottoscritto con firma digitale, costituisce documento valido a certificare il livello di sostenibilità ambientale secondo il protocollo definito nell'Allegato (A) alla DGR n. 1147/2017, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: sezionepoliticheabitative@pec.rupar.puglia.it.

Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" si stabilisce quanto segue:

- ✓ Deve essere conseguito almeno il raggiungimento della classe 2 di prestazione;
- ✓ Viene adottata la medesima graduazione degli incentivi previsti per gli edifici residenziali in funzione dello studio condotto con il progetto CAPURSO SOSTENIBILE sul tessuto consolidato, in misura conforme al livello 2, fissato quale soglia minima;
- ✓ La relazione di cui all'appendice dell'allegato A alla DGR n. 1147/2017 deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire nella versione completa per tutti gli interventi realizzati con finanziamento pubblico di importo superiore al 50 % del costo complessivo dell'opera e per tutti gli interventi ~~privati che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal Piano Casa Puglia~~ diretti di edilizia privata;
- ✓ ~~La stessa relazione deve essere allegata in forma semplificata, nelle forme e modalità specificate nell'appendice dell'allegato A alla DGR n. 1147/2017, alla richiesta di permesso di costruire per gli interventi di edilizia privata che non intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal Piano Casa Puglia;~~
- ✓ La stessa relazione deve essere allegata in forma semplificata, nelle forme e modalità specificate nell'appendice dell'allegato A alla DGR n. 1147/2017, alla richiesta di approvazione dei piani urbanistici esecutivi che prevedono l'applicazione degli incentivi di cui alla LR 13/2008. In questo caso la consegna della relazione completa diventa obbligatoria prima del rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi;
- ✓ Ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui alla LR 13/2008 ~~e di cui al Piano Casa Puglia~~, il procedimento non potrà intendersi completo e quindi valido fino alla presentazione del Certificato di Sostenibilità Ambientale definitivo e suo contestuale inoltro presso gli Uffici Regionali.

Il calcolo degli incentivi deve essere eseguito per interpolazione lineare dei valori riportati nelle tabelle di cui al par. 4.8 e 4.11, a partire dal livello di sostenibilità 2. Gli incentivi previsti dalle suddette tabelle vengono estesi quindi agli interventi su edifici di tipo ~~esclusivamente~~ non residenziale ~~e definiti tali in quanto la destinazione d'uso non residenziale risulta prevalente, pertanto, eventuali edifici a destinazione mista potranno usufruire di tali incentivi solo per la parte non residenziale se prevalente.~~

4.22 - Edifici a destinazione mista

Nel caso di edifici con più di una destinazione d'uso si deve procedere secondo quanto disposto dal par. 3.6 dell'Allegato 1 alla DGR 1304/2020.

- **Caso 1 - Edificio con destinazione d'uso residenziale prevalente e servizi annessi alla residenza aventi volumetria inferiore o uguale al 20% del totale: per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applica il solo Protocollo ITACA PUGLIA - Edifici RESIDENZIALI. L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si applica solo al volume destinato alla residenza ed il livello di sostenibilità ambientale viene determinato solo su tale volumetria.**
- **Caso 2 - Edificio con destinazione d'uso non residenziale (edifici per uffici, scolastici, ad uso**

commerciale, industriale, ad uso ricettivo) prevalente associato ad unità con destinazione residenziale o non residenziale la cui volumetria è inferiore o uguale al 20% del totale: per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applica il solo Protocollo ITACA PUGLIA - Edifici NON RESIDENZIALI scegliendo la destinazione d'uso specifica (edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo). L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si applica solo al volume della destinazione d'uso prevalente ed il livello di sostenibilità ambientale viene determinato solo su tale volumetria.

- Caso 3 - Edificio con destinazione d'uso residenziale o non residenziale associata ad altre destinazioni d'uso non residenziali differenti (edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo) aventi volumetria superiore al 20% del totale: per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applicano i diversi protocolli interessati, con conseguente emissione di più Certificati di Sostenibilità Ambientale. L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si esprime sull'intera volumetria in misura proporzionale ai punteggi ottenuti dall'applicazione dei diversi Protocolli associati alle relative destinazioni d'uso.

4.2223 - Strumenti urbanistici esecutivi

~~Qualora il titolo abilitativo sia subordinato alla approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, la documentazione di cui al punto a), b), d) del paragrafo 4.13 per gli edifici residenziali e per le strutture ricettive, nonché la relazione in forma semplificata di cui all'appendice dell'allegato A alla DGR n. 1147/2017 per gli edifici non residenziali, dovrà essere allegata agli elaborati richiesti al fine della approvazione dello stesso strumento esecutivo.~~

Relativamente agli strumenti di governo del territorio (piani urbanistici esecutivi, etc.), l'incentivo volumetrico da considerare sull'intera volumetria consentita e computabile anche per la realizzazione di unità abitative indipendenti, si applica solo se la valutazione semplificata consente di attribuire al piano nella sua totalità un livello di sostenibilità ambientale pari a 2.

Tali valutazioni devono essere eseguite nella fase di formazione del piano in maniera tale da tenere in debita considerazione la dotazione di standard urbanistici da soddisfare a fronte degli incrementi volumetrici di cui alla L.R. 13/2008 e del presente Regolamento, in linea con quanto previsto dal DRAG.

Eventuali richieste di applicazione di incentivi volumetrici di cui alla L.R. 13/2008 avanzate nella fase di attuazione del piano, che, nella fase di formazione del piano, non erano stati richiesti oppure erano stati previsti in misura inferiore rispetto ai massimi consentiti, comportano la necessità di attivare le procedure di variante al piano attuativo.

L'applicazione, in fase di attuazione del piano, di livelli di sostenibilità inferiori rispetto a quelli previsti nella fase di formazione del piano, consente l'attribuzione del relativo bonus volumetrico ed economico secondo la graduazione stabilita dalla tab. 2 del par. 4.8 del presente Regolamento, senza necessità di variante al piano, in quanto tale fattispecie non incide sulla dotazione degli standard urbanistici già considerata e calcolata per un livello superiore.

A partire dal livello 2 di sostenibilità ambientale, nella fase attuativa del piano, è comunque sempre possibile avvalersi dei soli incentivi economici secondo la Tab. 2 del par. 4.8 del presente Regolamento, anche qualora tale previsione non sia stata considerata nella fase di formazione del piano, senza necessità di variante al piano stesso.

La delibera con la quale il Consiglio Comunale approva lo strumento urbanistico esecutivo, dovrà contenere esplicita indicazione delle agevolazioni concesse ai sensi della L.R. 13/2008 così come

integrate dal presente regolamento, nonché delle specifiche condizioni necessarie per mantenere tali agevolazioni nelle successive fasi procedurali.

L'attribuzione definitiva sia degli incentivi volumetrici che della riduzione degli oneri è confermata solo dopo l'approvazione definitiva del Piano e la presentazione dei progetti esecutivi dei singoli edifici.

4.23 24 - Criteri applicativi di sostenibilità' alla scala urbana

Alcune buone pratiche di progettazione sostenibile riguardano la scala urbana di un intervento edilizio. Questo tipo di approccio può essere più facilmente applicato nel caso di interventi di riqualificazione di interi quartieri e nei nuovi piani urbanistici esecutivi. In riferimento al Protocollo Itaca Puglia, possono essere considerati i seguenti criteri:

- Condizioni del sito;
- Accessibilità ai servizi;
- Pianificazione urbanistica;
- Acque reflue;
- Impatto sull'ambiente circostante;

4.5 Inquinamento elettromagnetico;

- Aree comuni dell'edificio.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni progettuali.

Comfort termico degli spazi esterni

Le strategie per il raggiungimento del comfort termico negli spazi aperti mirano allo sviluppo di una morfologia urbana che permetta di controllare il microclima, a seconda delle stagioni, attraverso vari fattori ambientali e in relazione alle attività umane.

Gli accorgimenti da adottare nel periodo estivo dovranno ridurre la radiazione solare e termica e incentivare gli scambi convettivi attraverso le seguenti strategie:

- ✓ Progettare elementi di schermatura alla radiazione solare diretta (coperture fisse o mobili, chiuse o aperte, semplici, doppie o multiple, continue o a pergola; di materiale tessile, polimerico, opaco, con vegetazione). Le schermature mobili permettono di ombreggiare le superfici durante il giorno e consentono lo scambio radiativo verso la volta celeste durante la notte;
- ✓ Progettare elementi di schermatura che attenuino la radiazione riflessa dal terreno (barriera composta da vegetazione, superficie d'acqua, superficie erbosa o terreno vegetale);
- ✓ Progettare la morfologia dei percorsi, degli spazi pubblici e degli edifici che vi si affacciano (considerare la sezione stradale in rapporto alle altezze degli edifici, prevedere spazi di transizione tra la sfera pubblica e quella privata quali portici, corti ecc.);
- ✓ Scegliere i materiali atti a migliorare il microclima riducendo l'effetto isola di calore (utilizzare materiali con coefficiente di riflessione maggiore del 65% per le coperture piane, maggiore del 25% per le coperture a falda e maggiore del 30% per le superfici esterne);
- ✓ Progettare sistemi di raffrescamento con acqua nebulizzata o bagnatura di superfici;
- ✓ Considerare la possibilità di utilizzare materiali freschi per asfalto (pigmentazioni);
- ✓ Progettare aree verdi scegliendo le alberature in funzione di: altezza massima, esposizione e orientamento, effetto sulla ventilazione (ostruzione, filtrazione, incanalamento o deviazione), tipologia (caducifoglie, sempreverdi). L'uso della vegetazione può riguardare anche le facciate (verde parietale) e le coperture (tetti-giardino) degli edifici.

Nel periodo invernale bisognerà incentivare gli scambi radiativi solari e termici e ridurre, invece, gli scambi convettivi attraverso le seguenti strategie:

- ✓ Utilizzare la conformazione del terreno impiegando strutture artificiali o vegetazionali quali barriere frangivento;
- ✓ Conformare ed orientare gli edifici, gli elementi vegetazionali e le barriere in modo da ridurre gli effetti negativi dei venti (deviare il percorso dei venti freddi).

Qualità e fruibilità degli spazi esterni

Una corretta progettazione sostenibile degli spazi urbani deve tener conto dei seguenti requisiti.

Attrattività: l'insieme delle scelte progettuali che abbiano ricadute sulla vitalità dello spazio urbano come, ad esempio, la cura degli aspetti formali delle facciate degli edifici, la realizzazione di attrezzature (giochi per bambini, sedute, sculture, ecc.), la pavimentazione. Spazi articolati dall'utilizzo dell'acqua (fontane, percorsi d'acqua ecc.), differenze di quota, complessità cromatica e volumetrica, sono particolarmente attrattivi in quanto incuriosiscono ed inducono alla sosta. Una corretta progettazione dell'illuminazione notturna riduce il senso di pericolo e migliora la vivibilità del quartiere;

Attrezzabilità: attitudine di uno spazio ad ospitare servizi diversificati (negozi, uffici, edifici pubblici, luoghi di culto, trasporti pubblici ecc) e raggiungibili a piedi. Oltre agli aspetti precedentemente elencati, dovranno essere previste apposite aree per la raccolta differenziata dei rifiuti. Queste dovranno essere integrate architettonicamente e accessibili sia dai mezzi di raccolta che dagli abitanti, attraverso percorsi protetti;

Proporzione degli spazi: evitare spazi troppo vasti e privi di elementi fruibili che scoraggiano l'uso degli stessi spazi;

Accessibilità: attitudine di uno spazio ad essere fruito nella sua totalità da persone con riduzione temporanea o permanente delle proprie capacità motorie, creando percorsi di dimensioni adeguate, con fondo compatto, con pendenza inferiore al 5% e dotati di spazi di manovra in piano per le carrozzine.

Fruibilità ciclo-pedonale: individuare ed attrezzare percorsi ciclo-pedonali distinti da quelli carrabili preferibilmente ombreggiati durante la stagione estiva attraverso l'impiego di essenze arboree;

Continuità ecologica del sito: progettare le aree a verde dei nuovi quartieri in modo da creare una continuità con il sistema del verde circostante (permettere la diffusione di pollini e il mantenimento degli ecosistemi). L'uso di elementi vegetali autoctoni e adatti alle condizioni di piantumazione garantirà la sopravvivenza degli stessi;

Integrazione con il contesto urbano: conservare, ove possibile, le strutture preesistenti, preferendo gli interventi di recupero alla demolizione e ricostruzione. Rispettare gli allineamenti, le altezze e le tipologie edilizie presenti nel contesto.

Gestione dell'acqua

Il tema della gestione dell'acqua nella progettazione dei nuovi piani urbanistici esecutivi, costituisce uno degli aspetti prioritari ai fini della sostenibilità ambientale. In particolare, bisogna puntare a garantire la cosiddetta "invarianza idraulica" nell'intera area di intervento, evitando di sovraccaricare le reti dell'agglomerato urbano preesistenti.

Alcune delle strategie per soddisfare l'invarianza idraulica dell'area e garantire il risparmio idrico sono le seguenti:

- ✓ Realizzazione di trincee drenanti o di sistemi di laminazione per lo smaltimento delle acque piovane che non vengono recuperate. Questa scelta permetterà di ridurre i fenomeni di criticità per la rete cittadina in caso di precipitazioni intense;
- ✓ Realizzazione di vasche per l'accumulo delle acque piovane e il loro riutilizzo per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree a verde, il lavaggio dei piazzali e delle auto, l'alimentazione delle fontane di arredo urbano, l'alimentazione di sistemi impiantistici di riscaldamento/raffrescamento e di eventuali sistemi di raffrescamento degli spazi esterni

- (bagnatura delle strade, getti d'acqua nebulizzata, percorsi d'acqua, laghetti, ecc.);
- ✓ Realizzazione di sistemi per il recupero e il trattamento delle acque grigie ai fini del riutilizzo per gli usi compatibili;
- ✓ Massimizzare la percentuale delle superfici permeabili e a verde nella progettazione delle aree esterne;
- ✓ Realizzazione di parcheggi drenanti.

Nell'ottica del raggiungimento di un eccellente risparmio idrico alla scala dell'edificio, è consigliabile progettare un impianto che permetta il riciclo delle acque grigie e il riutilizzo delle acque piovane. Le reti di scarico dovranno prevedere la separazione tra le acque grigie e quelle nere e le reti di adduzione del sistema potranno essere così differenziate:

- ✓ Rete di acqua potabile (lavelli, vasche da bagno e docce);
- ✓ Rete di utilizzo di acqua piovana (lavatrici, lavastoviglie, irrigazione, lavaggio auto);
- ✓ Rete di riciclo acque grigie (sciacquoni, lavaggio aree esterne)

I sistemi di trattamento delle acque grigie sono molteplici, possono essere suddivisi in:

- ✓ Naturali: basati su processi fisici e biologici (ad es. fitodepurazione);
- ✓ Meccanici: apparecchiature industriali (ad es. apparecchi a filtrazione, raggi UV ecc).

Rapporto con l'esistente

La progettazione di nuovi edifici e gli interventi sull'esistente devono essere orientati alla ricerca della massima integrazione con il contesto di inserimento. Nei contesti rurali si dovranno seguire i seguenti criteri:

- ✓ Privilegiare il restauro conservativo di manufatti tradizionali;
- ✓ Eseguire interventi di recupero che utilizzino tecniche e materiali tradizionali del luogo;
- ✓ Progettare nuovi edifici coerenti con le tipologie e i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo.

Nei contesti urbani bisognerà cercare di rispettare allineamenti, altezze, tipologie edilizie e urbanistiche eliminando gli elementi edilizi ed urbanistici dissonanti.

Inquinamento elettromagnetico

La progettazione degli edifici e dei piani urbanistici esecutivi deve considerare le fonti di inquinamento elettromagnetico presenti nell'area di intervento.

La Regione Puglia si è dotata del Regolamento Regionale n° 14 del 14/09/2006 per l'applicazione della Legge Regionale n° 5 del 08/03/2002, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 Ghz. Il progettista, nel rilevare la presenza di impianti radioelettrici nell'area di intervento in un raggio di 300 m, ed in particolare l'installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobili GSM/UMTS ecc, deve perseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici tutelando la salute, l'ambiente e il territorio.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III, CAPO I, ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020: "CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2008, N. 13 ?NORME PER L'ABITARE SOSTENIBILE?. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA PUGLIA E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 35 del 29/06/2023.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Capurso, 29/06/2023

Il Responsabile del Settore
ARCH. RICCARDO LORUSSO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III, CAPO I, ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020: "CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2008, N. 13 ?NORME PER L' ABITARE SOSTENIBILE?. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA PUGLIA E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 35 del 29/06/2023.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Capurso, 30/06/2023

Il Responsabile del Settore II – Economico Finanziario

DOTT. NICOLA BAVARO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI CONFORMITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL TITOLO III, CAPO I, ART. 2, 3, 4 ALLA DRG N. 1304/2020:
"CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2008, N. 13 ?NORME PER L? ABITARE SOSTENIBILE?. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA PUGLIA E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L?EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E L? IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Proposta 35 del 29/06/2023.

Il Segretario Generale formula, parere FAVOREVOLE di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Note:

Capurso, 04/07/2023

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 07/07/2023 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 07/07/2023

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena